



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TERSIGNI	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3693/12
depositato il 21/06/2012

- avverso la sentenza n. 466/1/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:
CALABRO' AVV. ALESSANDRA

controparti:

MA NOVA DI MARZO DI MELE ALBERTO E C. SA
LA MAREMMANA INFERIORE KM. 2,200N 00030 SAN CESAREO N

difeso da:
EUGENI AVV. FRANCESCA

IA DEL CORSO N. 267 00186 ROMA RM

difeso da:
FORMICA DOTT. PASQUALE

UDIO LEGALE E TRIBUTARIO LEO E ASSOCIATI
IA DEL CORSO N. 267 00186 ROMA RM

difeso da:
FYRIGOS AVV. ALESSANDRO

UDIO LEGALE E TRIBUTARIO LEO E ASSOCIATI
IA DEL CORSO N. 267 00186 ROMA RM

difeso da:

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 3693/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

24/04/2013 ore 09:30

SENTENZA

N° 136/28/13

PRONUNCIATA IL:

24 APR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10 GIU. 2013

Il Segretario

MAIONE Antonio
[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La ricorrente **SOCIETA' LUNA NOVA DI MARZO DI NELE ALBERTO & C. s.r.l.**, con sede in **[redacted]**, ha impugnato l'estratto del ruolo anno 2007 relativo al recupero di imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui all'avviso di accertamento n 90/2V/4673 emesso dall'Ufficio atti privati di Roma avente ad oggetto la compravendita di un fabbricato in Comune di **[redacted]** **[redacted]** avvenuta con atto registrato il 17/12/1990 e di cui era la parte acquirente.

I fatti di causa sono i seguenti:

in data 27 Luglio 2010 la società **Luna Nova** procedeva ad una visura presso lo sportello dell'Agente della Riscossione di Roma e veniva a conoscenza dell'avvenuta iscrizione a ruolo anno 2007 per l'ammontare di € 260.372,97, relative ad imposte di registro ed ipotecarie anno 1990 e tale ruolo sarebbe stato contenuto nella cartella di pagamento n 097 2007 01963380 85 000 che dall'estratto del ruolo risulterebbe essere stata notificata alla Società in data 12 Ottobre 2007 ma che, come sostiene la parte non è stata mai notificata.

Nell'impugnazione del ruolo la società ha eccepito l'autonoma impugnabilità del ruolo poiché non ha ricevuto la cartella di pagamento ; la nullità del ruolo stesso per la omessa notifica della cartella e la carenza di motivazione; la tardività della notifica della cartella di pagamento.

L'ufficio si costituiva in giudizio confermando la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto privo di fondamento giuridico.

La Commissione Tributaria Provinciale adita con la sentenza n 466/01/11 accoglieva il ricorso della società per la mancata prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento sulla base che nella fattispecie sia l'Agenzia delle Entrate che Equitalia hanno prodotto una copia della notifica avvenuta all'albo del Comune di **[redacted]** **Cesare** dall'11 al 19/10/1997, senza tuttavia allegare la cartella di pagamento asseritamente notificata, nella quale si sarebbe potuto verificare l'esistenza o meno dell'indicazione del legale rappresentante e di uno dei luoghi a lui riconducibili; inoltre manca la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata concernente l'avviso dell'avvenuto deposito e affissione all'albo.

L'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud appellano e ritengono la sentenza illegittima ed infondata e ne chiedono la riforma poiché dalla documentazione allegata e depositata appare sufficiente a dimostrare la regolarità della procedura di notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 cc. per irreperibilità del destinatario.

La società resiste ai rilievi di parte avversa e ribadiscono la mancata notifica della cartella di pagamento.

La vertenza è venuta in decisione in data 24 Aprile 2013, previa discussione in pubblica udienza.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

In via preliminare il Collegio riunisce il ricorso di cui al RGA 3693712 al RGA 3040/12 trattandosi di connessione oggettiva e soggettiva della controversia.

Nel merito gli appelli di Equitalia e dell'ufficio sono infondati e, pertanto, vanno respinti in quanto non sono emersi elementi nuovi e sufficienti tali da invalidare o modificare la decisione emessa dai primi giudici che appare pienamente condivisibile sia in diritto che nel merito. Infatti nelle motivazioni della sentenza n 446/01/11 emerge la irregolarità della notifica della cartella di

pagamento in quanto " manca la prova dell'avvenuto deposito in Comune e dell'affissione all'albo, per cui non appare possibile accertare se tutte le formalità della notifica della suddetta cartella siano state esattamente completate.

Orbene prima di entrare nel merito della questione è bene evidenziare che come emerge dalla misura storica effettuata presso la CCIA di Roma, la società ha la propria sede amministrativa, tutt'ora, nel Comune di [redacted] e dalla documentazione in atti (relata di notifica della raccomandata) emerge chiaramente che "[redacted]" (rappresentante legale della società) non risulta iscritto in anagrafe nel Comune di [redacted] e ciò sta a significare che il tentativo di notifica (tre) non è stato effettuato nei confronti della società ([redacted]) ma nei confronti di [redacted] che logicamente da come risulta in atti risiede in [redacted] e quindi non può risultare iscritto in [redacted]. Da ciò ne deriva che le doglianze degli uffici appellanti sono prive di fondamento.

La quaestio iuris che nel caso si prospettata è quella del tipo di notifica da seguire in caso di destinatario per il quale non sia rinvenuto alcun soggetto abilitato alla consegna nel luogo indicato nell'ambito del Comune di domicilio del destinatario e quindi bisogna fare la distinzione tra l'irritualità temporanea e destinatario definitivamente assente perché trasferito (irreperibilità assoluta), indicando con precisione, che, alla stregua degli artt 140 cpc e 60 del DPR 602/73, mentre nel secondo caso, ai fini del perfezionamento della notifica, basta l'affissione dell'atto nell'albo del Comune, nel primo occorre, a tal fine, il deposito dell'atto nella casa del Comune, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la notificazione dello stesso per raccomandata con avviso di ricevimento.

Le peculiarità del dettaglio sono due.

La prima è data dal collegamento tra gli artt. 140cpc e 60 del DPR 600/73, da una parte, e l'art. 140 cpc, dall'altra, precisamente nel senso che l'individuazione dell'una o dell'altra alternativa, quando ai presupposti (irreperibilità assoluta o temporanea) e ai relativi effetti (necessità delle tre formalità previste dall'art. 140 cpc- sufficienza della sola affissione in Comune ex art. 60 del DPR600/73), è parametrata all'attività di ricerca che l'art. 148, comma 2, cpc, impone all'agente della notificazione, laddove prevede che la relazione di notifica indichi la persona alla quale è stata consegnata la copia e le sue qualità nonché il luogo della consegna oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie sulla reperibilità del destinatario.

Nella specie invece il messo notificatore si è limitato ad indicare che [redacted] non risulta in anagrafe nel Comune di [redacted] e quindi ha effettuato la notifica per irreperibilità assoluta, senza invece effettuare ricerche e notificare la cartella alla società che effettivamente e tutt'ora insiste in Comune di [redacted] e da ciò si trae l'inevitabile corollario del vizio di notifica dell'atto impositivo rendendolo inefficace di produrre i suoi effetti nei confronti della società che ha conosciuto il ruolo solo a seguito di visura camerale del 27 Luglio 2010.

Ne consegue che l'appello va respinto e si conferma quanto deciso dai primi giudici.


Viste le previsioni dell'art. 15 del D.Lgs 546/92 il Collegio dispone la compensazione delle spese di giudizio fra le parti processuali in considerazione dei profili normativi dedotti.

P Q M

Respinge l'appello dell'ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 24 Aprile 2013.

IL RELATORE



2

www.commercialistatelematico.com

IL PRESIDENTE

